
A tutti i Colleghi Iscritti e non Iscritti alla Provinciale di Milano

Milano, Li 07 Ottobre 2019

OGGETTO: Risposte alle domande più frequenti sul Fondo Pensione Agenti

Gentile Collega,

ti ringraziamo per aver partecipato al Convegno **Il FONAGE e la Previdenza degli Agenti di Assicurazione**.
Di seguito troverai le risposte alle domande più frequenti.
Per informazioni e/o chiarimenti non esitare a contattarci.

1. Buongiorno a quando l'implementazione di prestazioni sanitarie accessorie ad hoc per ns fondo?

Al momento non è in progetto una tale implementazione. Comunque l'eventuale fattibilità dovrebbe essere studiata attentamente poiché il D.Lgs. n. 147 del 13.12.2018 - che ha recepito la Direttiva Europea 2016/2341, meglio conosciuta come IORP II – ha introdotto un esplicito divieto per gli enti pensionistici di svolgere attività ulteriori rispetto alle attività istituzionali (previdenziali).

2. Fondo pensione: cosa succede ai versamenti del fondo se l'agente cessa l'attività e ha versato meno di 30 anni di contributi?

L'agente che cessa l'attività con 30 anni di contribuzione ha già maturato l'anzianità minima per la pensione di vecchiaia (15) e può attendere il perfezionamento del diritto al compimento dell'età pensionabile per il regime obbligatorio.

3. Se un ex agente continua i versamenti volontari ha delle garanzie più limitate o diverse rispetto agli agenti in essere?

Un iscritto che accede alla prosecuzione volontaria deve versare la contribuzione fino al compimento dell'età pensionabile per accedere alla rendita **alle stesse condizioni** di un agente in attività

4. Un collega iscritto a Fonage è deceduto a 53 anni. Che succede dei contributi versati stante il fatto che ha moglie e due figli, dei quali uno minore.

I familiari superstiti di agente in attività deceduto con almeno 5 anni di contribuzione (ultimo versamento entro 3 anni) hanno diritto alla pensione indiretta. Nel caso specifico con moglie e due figli (se minori o studenti fino a 26 anni) l'aliquota della pensione indiretta sarà pari al 90% di quella che sarebbe spettata all'agente deceduto. Qualora non ci sia un nucleo familiare superstite gli eredi hanno diritto al riscatto della posizione.

5. Fonage deducibilità: il massimo deducibile è € 5164 comprensivo della quota versata dalla compagnia o al netto?
Il tetto di deducibilità si riferisce alla contribuzione complessivamente versata (iscritto + committente)

6. Se il fondo è a prestazione predeterminata come vengono gestite i versamenti liberi aggiuntivi?

I versamenti volontari affluiscono alla gestione integrativa ed ogni contributo determina una quota di rendita differita al compimento dell'età pensionabile calcolata con coefficienti di trasformazione calcolati attualmente ad un tasso tecnico all'1% (ricavabili dallo Statuto e Regolamento del Fondo).

7. Il calcolo che troviamo nel prospetto riepilogativo che abbiamo ricevuto per posta o il valore della proiezione della pensione sulla app tiene conto del valore dei contributi versati a oggi con un ipotetica rivalutazione finanziaria o tiene conto anche dei versamenti degli anni futuri? Se ne tiene conto quale criterio viene utilizzato? Grazie

Il preventivo di pensione tiene conto anche dei contributi futuri che si ipotizza vengano versati nella gestione ordinaria ed integrativa. Nella gestione ordinaria il preventivo tiene conto del numero degli anni complessivamente versati alla scadenza. Nella gestione integrativa si ipotizza che l'agente versi fino alla data di raggiungimento del requisito di vecchiaia un ammontare pari all'ultimo versamento effettuato (quindi se ha versato una quota pari a 1.000 in più rispetto ai 310 euro minimi si ipotizza che versi ogni anno 1.310 euro). Il contributo è convertito in rendita con coefficienti che attualmente prevedono un tasso tecnico precontato pari all'1%

8. E' corretto affermare che il contributo al fpa è detraibile fino a 5.165 euro mentre quanto versato sulla Cassa di Previdenza non ha limiti di importo? I contributi in questo caso sono equiparati ai contributi obbligatori Inps in quanto l'iscrizione alla cassa è un obbligo derivante dalla normativa.

La contribuzione versata a FPA è deducibile nell'importo massimo pari a € 5.164. La materia riferita alle Casse non è di nostra competenza. A titolo puramente indicativo diremmo che se l'adesione alle Casse fosse effettivamente obbligatoria la contribuzione versata alle Casse sarebbe interamente deducibile.

9. Dovremmo usare i risultati del fondo pubblicizzandoli sui giornali per migliorare l'immagine della nostra categoria.

La comunicazione del Fondo è molto migliorata con l'attuale CdA. Il Fondo si avvale di una commissione per la comunicazione e di un addetto stampa.

10. Bisogna pubblicizzare i versamenti integrativi perché sono molto redditizi. Nel sito si possono fare delle simulazioni interessanti.

Oltre alle simulazioni che possono essere fatte autonomamente il Fondo mette a disposizione i suoi uffici per ogni altra necessità, per fare calcoli personalizzati e più in generale per fornire consulenza agli iscritti.

11. BUONGIORNO, SONO ISCRITTO AL FPA DAL 1993, LEGGENDO LE VARIE INFO MI SONO RESO CONTO DI NON AVERVI MAI COMUNICATO ENTRO IL 31.12 DI OGNI ANNO IL FATTO DI NON AVER MAI PORTATO IN DEDUZIONE I CONTRIBUTI A VOI VERSATI (IN QUANTO HO SEMPRE DEDOTTO ALTRA POLIZZA PENSIONISTICA STIPULATA CON LA MIA MANDANTE) IL GIORNO IN CUI ANDRO' IN PENSIONE COME SARA' IL MIO SCENARIO SOTTO L'ASPETTO DELLA TASSAZIONE DELLE SOMME CHE ANDRO' A PERCEPIRE ? COME ME, PARECCHI COLLEGHI SONO NELLA STESSA SITUAZIONE.... GRAZIE

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione nella fase di accumulo.

E' quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi eventualmente non dedotti (la cui comunicazione deve essere inviata al Fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento) e dai rendimenti eventualmente già tassati in capo al Fondo.

Le pensioni sono assoggettate a tassazione secondo le seguenti modalità, sulla base del periodo di maturazione:

- per la parte di pensione derivante dai contributi versati fino al 31.12.2000: tassazione ordinaria IRPEF sull'87,5%;

- per la parte di pensione derivante dai contributi versati a partire dall'1.1.2001 e fino al 31.12.2006, al netto della parte di pensione derivante dai rendimenti già tassati in capo al fondo e dai contributi non dedotti in fase di accumulazione: tassazione ordinaria IRPEF;

- per la parte di pensione derivante dai contributi versati a partire dal 1.1.2007, al netto della parte di pensione derivante dai rendimenti già tassati in capo al fondo e dai contributi non dedotti in fase di accumulazione: tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 15% diminuita di uno 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al 15° fino ad un minimo del 9%.

Ti invitiamo a visitare la pagina dedicata all'evento per vedere foto e contenuti dell'evento e dare il tuo feedback sul Convegno: <https://www.snamilano.org/convegno-25-settembre-2019>

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente Provinciale
Francesco Procopio